




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 2 - 2017

DDL 1276

"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale"

Nota di lettura

XVI Legislatura

7 febbraio 2017



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente documento contiene l'analisi, articolo per articolo, delle disposizioni del disegno di legge n. 1276 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017 - legge di stabilità regionale", presentato il 21 dicembre 2016 e assegnato, ai sensi degli articoli 73 bis e 73 ter del Regolamento interno, alla Commissione Bilancio e contestualmente trasmesso alle Commissioni per le parti di rispettiva competenza, unitamente al disegno di legge n. 1275 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

Dopo una breve sintesi del contenuto delle singole disposizioni, sono messi in evidenza i principali aspetti di criticità connessi ai profili sostanziali e di copertura finanziaria. Specifica attenzione è dedicata agli stanziamenti di cui all'allegato 1.

Come noto, lo svolgimento dei lavori della sessione di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 risente dell'approvazione, nel mese di dicembre 2016, della legge regionale n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario" e della legge regionale n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie", che hanno già disciplinato una serie di interventi originariamente previsti nel disegno di legge di stabilità regionale, rendendo sostanzialmente superate talune previsioni, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1-7 e 8, commi 4 e 5.

Per tali ragioni, il presente documento non contiene l'analisi degli articoli sopra citati e altresì degli stanziamenti di cui al prospetto riepilogativo ed ai fondi globali e tabelle, nonché degli articoli 2, 8, 10, 11 e 14, oggetto di riscrittura da parte del Governo nel maxiemendamento GOV 1.

Articolo 9 Consorzi universitari

Nota:

L'articolo riforma la disciplina del contributo ai Consorzi universitari originariamente prevista dall'articolo 66 della l.r. 2/2002 che viene, contestualmente, abrogata.

La normativa previgente contemplava due tipi di contribuzione: ai Consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla Provincia di riferimento o da altri enti pubblici o privati per la gestione di corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea o scuole di specializzazione e master universitari; alle Università per la mobilità del personale docente e per favorire il decentramento dell'offerta formativa.

Il contributo ai Consorzi era subordinato ad alcuni criteri relativi al numero di corsi e degli iscritti ed altri parametri similari.

La disciplina oggi proposta prevede invece:

- a) al comma 3: un contributo annuale alle Università a titolo di rimborso delle spese di trasferta del personale docente impegnato nelle sedi decentrate delle Università medesime, commisurato ad alcuni parametri relativi al costo standard di docenza, come quantificato dalla normativa statale (cui la norma rinvia) per il numero degli studenti in corso. **Desta perplessità la legittimità della previsione secondo cui**

<<con decreto dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione Professionale sono definiti i termini per lo svolgimento delle attività di ricerca nelle sedi decentrate>>.

Si invita il Governo a fornire chiarimenti sul contenuto e la portata di tale previsione, sotto il profilo dell'autonomia degli enti universitari;

- b) al comma 4: un contributo annuale a ciascun Consorzio Universitario, già costituito in ambito locale da enti pubblici e privati, per la copertura delle spese di funzionamento, subordinato all'adeguamento degli Statuti ad analitiche prescrizioni elencate nella norma. La norma ha un contenuto innovativo rispetto al passato in quanto contiene prescrizioni analitiche sui contenuti degli Statuti dei Consorzi. Sebbene non ponga un obbligo di adeguamento in capo ai Consorzi, esercita tuttavia un forte condizionamento, pertanto sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo avuto riguardo al rispetto dell'autonomia dei Consorzi, in particolare quelli promossi e costituiti dalle Università ai sensi degli artt. 60 e 61 del T.U. sulla pubblica istruzione (R.D. 1592/1933).

Si segnala la necessità di una migliore formulazione dei commi 9 e 10, per finalità di coordinamento interno della disposizione.

Articolo 12 Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensione dei dipendenti della Regione Siciliana

Nota:

Con la disposizione in esame si vuole dotare il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana di un patrimonio immobiliare che abbia le caratteristiche di redditività tali da potere avere un rendimento idoneo a sostituire l'analogo investimento finanziario.

In particolare, occorre segnalare da un lato gli aspetti operativi e gestionali e dall'altro le ricadute finanziarie.

In primo luogo, grazie alle disposizioni contenute nel **comma 1**, la Regione trasferisce al Fondo pensioni complessi immobiliari per 59 milioni di euro.

Con il **secondo comma** dell'articolo in esame, è previsto che il predetto trasferimento compensi totalmente il trasferimento annuale di pari importo che la Regione effettua verso il Fondo. In relazione alle disposizioni contenute nei due commi analizzati, si ritiene necessario che il Governo chiarisca le modalità di valutazione dei complessi immobiliari da trasferire e la eventuale sottoposizione a giudizio di congruità del valore da parte di un **advisor preferibilmente pubblico**. Per un approfondimento di tali questioni, si rinvia a quanto già osservato dalla Corte dei conti in occasione di una precedente indagine svoltasi tra gli anni 2006 e 2008.

Con il **terzo comma**, il Fondo pensioni è autorizzato ad acquistare il 100% delle quote del

Fondo FIPRS. La proprietà del Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana (FIPRS) è suddivisa in 420 quote, delle quali 147 in mano alla Regione e le restanti 273 in mano a due soggetti privati. La relazione del Governo evidenzia che oggi il valore di mercato del Fondo FIPRS è di euro 217,6 milioni. E' da considerare che il valore nominale delle singole quote è di 250.000 euro.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti in ordine al secondo periodo della disposizione: *“che assicura un rendimento netto pari ad almeno il rendimento attuale delle corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l'acquisto aumentato del trenta per cento”*.

Infine, con il **quarto comma** viene accertata tra le entrate del bilancio della Regione siciliana un somma pari a 20 milioni di euro, quale corrispettivo della cessione al Fondo Pensioni delle 147 quote di proprietà della Regione.

Per quanto sopra appare necessario che il Governo fornisca dei chiarimenti in merito alla congruità dell'importo di cessione ed alle modalità di quantificazione dell'importo delle singole quote (quindi sia quelle regionali che quelle in mano ai privati). Ulteriori approfondimenti meriterebbero gli aspetti finanziari conseguenti alla effettuazione delle acquisizioni, anche in ordine alla eventuale realizzazione di minusvalenze o plusvalenze patrimoniali.

Per ultimo, appare particolarmente stringente il termine di due mesi (originariamente previsto per il 28 febbraio 2017) per la realizzazione della totale acquisizione del cento per cento delle quote.

Articolo 13 Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale

Nota:

L'articolo in esame apporta modifiche alla disciplina della liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, prevista all'articolo 19 della l.r. 8/2012 istitutiva dell'Irsap.

In particolare:

- con il **comma 9 bis** viene disposto che, anche in pendenza delle procedure di liquidazione dei consorzi ASI ed a prescindere dal completamento delle attività ricognitive, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo (ad eccezione degli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici), possono essere assegnati dal liquidatore secondo i criteri stabiliti dall'Irsap e con procedure ad evidenza pubblica;
- con il **comma 9 ter** viene disposto che, al fine di favorire la celere dismissione del

patrimonio immobiliare e la chiusura delle procedure di liquidazione, anche in pendenza delle procedure di liquidazione dei consorzi ASI ed a prescindere dal completamento delle attività ricognitive, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo (ad eccezione degli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici), possono essere venduti dal liquidatore secondo i criteri stabiliti dall'IRSAPE e con procedure ad evidenza pubblica. A tali procedure potranno partecipare i creditori consortili, ai quali verrà riconosciuto fino a concorrenza del prezzo di acquisto offerto il cento per cento del credito vantato nei confronti del consorzio.

Si segnala l'esigenza di una migliore formulazione della disposizione, avuto riguardo alla procedura di evidenza pubblica per procedere all'assegnazione e/o alla vendita.

- con il **comma 9 quater** vengono trasferiti ai comuni dei territori di riferimento i beni infrastrutturali a servizio dell'area comune del consorzio. **Si ritiene che il Governo, nel trasferire tali beni ai comuni debba chiarire gli aspetti finanziari connessi a detto trasferimento, anche in merito alle eventuali risorse stanziare ed agli oneri che graverebbero sui comuni destinatari di tali beni.**

Articolo 16 Abrogazione e modifiche di norme

Nota:

- **comma 1:** coordina il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 24/2016 (Assestamento di bilancio) con le previsioni contenute nell'art. 7 comma 8 bis della l.r. 3/2016 (legge di stabilità regionale) in materia di contributi per i lavoratori dei comuni in dissesto.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti in ordine alla necessità dell'intervento normativo e il contenuto della modifica proposta.

- **comma 2:** la norma pare rivolta a correggere un errore materiale nella formulazione del comma 24 dell'articolo 7 della LR 3/2016 che viene testualmente modificato.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti, anche considerato che la relazione illustrativa nulla dice al riguardo.

